

ALLEGATO A

STATUTO**Art.1 – IPAB “SS. Annunziata”**

1. L'IPAB “SS. Annunziata” è un ente di personalità giuridica di diritto pubblico e dispone di autonomia giuridica, statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Non ha scopo di lucro ed informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del vincolo di bilancio, perseguendo altresì l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
2. L'IPAB è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali ed orienta l'attività al rispetto dei principi dettati dalla Regione Lazio.
3. L'IPAB “SS. Annunziata” ha incorporato, a seguito di fusione, le pre-esistenti II.PP.A.B.:
 - Casa di Riposo “Curzio Salvini”, con sede in Vicolo Pertinace n.6 – Terracina (Lt);
 - Asilo Giardino d'Infanzia “Coniugi Capponi Palombi”, con sede nel comune di San Felice Circeo (Lt);
 - Asilo Infantile “Umberto I”, con sede in Via Vitruvio n.47 – Formia (Lt);
4. L'IPAB “SS. Annunziata” ha la sede legale in Gaeta (Lt) in Via Annunziata n. 21.

Art. 2 – Scopi dell'IPAB

1. L'IPAB “SS. Annunziata” promuove e assicura la tutela e la dignità delle persone e dei nuclei familiari in stato di bisogno, mediante interventi a tutela dei minori, delle famiglie, delle persone disabili e degli anziani, nell'ambito della rete integrata dei servizi sociali stabiliti dalla programmazione locale e regionale.
2. A tal fine l'IPAB “SS. Annunziata”, promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale.

Art. 3 – Attività dell'IPAB

1. Per il perseguimento dei fini statutari, l'IPAB “SS. Annunziata” è legittimata a realizzare, nel territorio della Regione Lazio le seguenti attività:
 - a) Assistenza e servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari agli anziani;
 - b) Amministrazione e gestione di servizi materno-infantili e di altre eventuali strutture pre-materne o scolastiche per minori;
 - c) Assistenza e servizi alle persone in stato di disagio sociale e/o economico, fisico o psichico. Tale assistenza può essere di tipo residenziale, semi-residenziale e domiciliare;
 - d) Promozione e gestione di servizi di carattere informativo, culturale e formativo utili alla valorizzazione ed alla promozione dei beni culturali, artistici, architettonici e paesaggistici dell'IPAB, nonché finalizzati alla gestione dei servizi e delle attività posti in essere dall'IPAB;
 - e) Erogazione di servizi ai familiari degli utenti;
 - f) Promozione della formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.
 - g) Progettazione e realizzazione sul territorio regionale, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, di servizi ed interventi di prevenzione, nonché di recupero ed assistenza,

rivolti ai minori – con una particolare attenzione alla dimensione di genere – ed alle famiglie, nonché a persone anziane e a particolari categorie a rischio di esclusione, disagio e devianza sociale;

- h) Concludere accordi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 con altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici per realizzare interventi conformi alla programmazione di settore definita dalla Regione Lazio e dagli altri enti locali.

2. Per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari e per la gestione ed erogazione dei servizi socio sanitari, culturali e formativi, l'IPAB può stipulare convenzioni con soggetti ed enti privati.

3. L'IPAB può istituire, costituire o partecipare a enti privati e fondazioni dotate di personalità giuridica al fine di migliorare l'impiego delle risorse, nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e compatibilmente con le prescrizioni nazionali e dell'Unione Europea riguardo agli affidamenti a terzi delle attività. E' comunque fatto divieto di conferire ai suddetti enti i beni patrimoniali dell'IPAB.

Art. 4 – Patrimonio

1. L'IPAB trae le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali dai corrispettivi dei servizi prestati, dalle rendite del patrimonio, per la parte non destinata al mantenimento della consistenza patrimoniale a norma di legge e da contributi, lasciti e donazioni.

2. Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili dell'IPAB. L'utilizzo del patrimonio avviene per le finalità di cui all'art. 3, entro i limiti di legge, di regolamento e in base al presente statuto. Il patrimonio può essere incrementato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dall'IPAB stesso con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.

3. L'IPAB, per il raggiungimento delle proprie finalità, può costruire, acquistare, alienare beni immobili e mobili, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa, ritenuta rispondente alle finalità statutarie, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi dell'IPAB:

- a) Di indirizzo:
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente;
- b) Di gestione:
 - Il Direttore;
- c) Di revisione contabile:
 - Il Revisore Unico.

2. L'IPAB si conforma al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, intestando al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente le competenze e le responsabilità di indirizzo, controllo e programmazione ed attribuendo al Direttore e ai dirigenti le competenze e le responsabilità gestionali.

Art.6 – Consiglio di Amministrazione

1. Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Regione Lazio ed è formato da tre componenti. Il Presidente ed un componente sono designati dalla Regione Lazio, mentre un componente è designato dal Comune di Gaeta.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere prescelti tra persone di comprovata e pluriennale esperienza nel settore dell'assistenza sociale o nell'amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

3. La designazione da parte del Comune di Gaeta deve pervenire all'Assessore regionale competente entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Regione procederà comunque alla nomina di tutti e tre i componenti del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si intende legalmente costituito e legittimato ad operare. La mancata designazione del rappresentante comunale nei 30 giorni decorrenti dalla richiesta determina la decadenza per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e i componenti possono essere rinominati anche consecutivamente per un solo ulteriore mandato. I Consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni successivi alla stessa, durante il quale possono essere adottati atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti ed indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

4. Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri hanno carattere onorifico qualora l'IPAB riceva in via ordinaria contributi o altre utilità comunque denominate a carico delle finanze pubbliche. In questo caso spetta solo il rimborso delle spese sostenute e documentate secondo quanto prevede la normativa vigente.

5. Laddove non si registri negli ultimi 3 esercizi nessuna erogazione in via ordinaria di contributi o di altre utilità comunque denominate da parte di soggetti pubblici, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri potrà essere assegnata una indennità di carica annuale rispettivamente non superiore al 25% ed al 15% di quella percepita dai Consiglieri della Regione Lazio. Tale attribuzione è deliberata al Consiglio di Amministrazione congiuntamente all'approvazione del Bilancio preventivo e deve essere compatibile con le condizioni economiche e finanziarie dell'IPAB. La compatibilità è certificata mediante attestazione del revisore unico.

6. I Consiglieri sono sostituiti in caso di dimissioni, decadenza o decesso secondo la stessa procedura prevista per la nomina. I Consiglieri così nominati restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

7. Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente dell'IPAB propone istanza di avvio del procedimento di rinnovo del Consiglio di Amministrazione presso la Regione ed il Comune di Gaeta.

8. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è soggetta alle vigenti normative sull'incapacità, incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interessi.

Art. 7 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di governo.

2. Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statuari e assegna le risorse.

3. Sono, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - l'approvazione dello statuto e delle modifiche;
 - l'approvazione dei regolamenti;
 - l'adozione del piano di fabbisogno di risorse umane;
 - l'approvazione dei Bilanci preventivi, delle loro variazioni e dei conti consuntivi, certificati dal Revisore Unico;
 - la nomina del Direttore, all'esito della procedura di selezione pubblica di cui al successivo art. 10 e la definizione del trattamento economico e della posizione giuridica e normativa. Annualmente pone gli obiettivi al Direttore e ne valuta i risultati. Delibera sull'eventuale premio legato al raggiungimento dei risultati;
 - la revoca del Direttore, sussistendo una giusta causa;
 - le convenzioni con gli enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'IPAB presso enti, aziende ed istituzioni operanti nel settore dell'assistenza pubblica;
 - l'approvazione dei piani e dei programmi della gestione e assegnazione delle risorse necessarie;
 - l'affidamento del servizio di tesoreria;
 - l'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché la costituzione di diritti sui medesimi;
 - l'istituzione di nuovi servizi, l'ampliamento di quelli esistenti o la loro soppressione;
 - la determinazione delle rette di degenza e delle tariffe dei servizi.
4. Per l'istituzione, costituzione o adesione a fondazione o enti privati il Consiglio di Amministrazione delibera allegando una specifica relazione in merito:
 - Alla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che inducono all'impiego di tale modello organizzativo;
 - Alla convenienza economica ed il risparmio per l'IPAB, da valutarsi per un periodo almeno quinquennale. Alla delibera deve allegarsi un piano dettagliato dei vantaggi economici e della sostenibilità economica connessa alla scelta del modello organizzativo;
 - Alla sussistenza di un effettivo complesso di prescrizioni statutarie che garantiscano un controllo gestionale e deliberativo analogo a quello che l'IPAB esercita sui propri uffici e servizi ed attraverso la partecipazione maggioritaria negli organi deliberativi della fondazione o dell'IPAB di rappresentanti designati dall'IPAB.
5. In occasione di ogni approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione rinnova l'istruttori in merito alla persistenza dei requisiti registrati in occasione dell'istituzione, costituzione o adesione. Laddove ravvisi l'antieconomicità dell'istituzione o della partecipazione delibera lo scioglimento dell'ente o di recesso dalla partecipazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione esercita ogni altra competenza attribuita dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.

Art. 8 – Competenze del Presidente

1. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'IPAB;
- convoca il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno. Presiede e dirige le sedute;

- adotta i provvedimenti d'urgenza e gli atti che si rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica a parte del Consiglio alla prima successiva adunanza, e comunque entro quarantacinque giorni;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi o dai regolamenti;

Art. 9 – Competenze del Direttore

1. Il Direttore, ha la rappresentanza esterna dell'Ente, dirige e coordina la struttura operativa dell'IPAB, riferendo e rispondendo al Presidente.
2. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'IPAB.
3. Il Direttore, nei limiti delle competenze, adotta i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore istruisce le deliberazioni degli organi dell'IPAB, rendendo un parere preventivo di legittimità.
5. Al Direttore sono attribuite anche le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o regolamenti.
7. Il Direttore dura in carica 5 anni e può essere confermato. L'incarico è attribuito all'esito di selezione pubblica dei candidati in base al possesso di specifici titoli di studio (diploma di laurea magistrale) in materie attinenti il campo di azione dell'IPAB, uniti quest'ultimi ad una documentata esperienza nei ruoli dirigenziali presso enti pubblici, IPAB e privati.
8. Il trattamento economico, comprensivo di eventuali elementi di premialità, e la posizione giuridica e normativa del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB, tenuto conto della condizione economico finanziaria dell'IPAB e compatibilmente con le disposizioni di cui CCNL Dirigenti Comparto Regioni e Autonomie Locali.

Art. 10 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei due Consiglieri. Le prime hanno luogo ogni due mesi almeno, e in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, le altre ogni volta che lo richiedano i bisogni dell'Amministrazione, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio, sia per invito delle autorità regionali.
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere sottoscritta dal Presidente. I Consiglieri devono essere avvisati di norma almeno 3 giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo rispetto all'orario stabilito per la seduta.
3. Termini più brevi di preavviso possono essere utilizzati dal Presidente per particolari necessità con il consenso unanime dei Consiglieri, da esprimersi entro l'inizio della seduta interessata.
4. L'organizzazione dei lavori delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di convocazione delle stesse potranno essere informate a procedure semplificate, attraverso un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Le sedute del Consiglio sono segrete e non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse. Il Consiglio può decidere, tuttavia, la presenza di dipendenti o persone estranee, quando ciò sia opportuno per la consultazione su determinati argomenti.

Art. 11 – Deliberazione, votazioni e verbali del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle sedute, che possono svolgersi anche con l'ausilio di videoconferenze ovvero di similari tecniche di comunicazione audio-visiva, da definirsi con regolamento del Consiglio di Amministrazione, è prescritta la presenza di tutti i componenti in carica.
2. La proposta risulta approvata quando abbia riportato il voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
4. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e/o dal verbalizzante e, non appena predisposti, sono messi a disposizione dei Consiglieri e sono sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti entro la prima seduta utile successiva.
5. Eventuali rettifiche devono essere presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta di cui al precedente comma e sono riportate nel verbale della seduta.
6. I Consiglieri devono astenersi dal presenziare alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado. In tale evenienza, il Consigliere deve comunicare il verificarsi della causa di conflitto di interessi e la riunione del Consiglio di Amministrazione sarà ritenuta valida con la presenza di due componenti. In tal caso la proposta si riterrà approvata con l'unanime voto dei Consiglieri presenti.
7. Al medesimo obbligo è soggetto pure il Segretario verbalizzante.

Art. 12 – Decadenza e scioglimento.

1. Nel caso in cui un Consigliere risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, per un periodo superiore a tre mesi, il Presidente dell'IPAB dovrà darne segnalazione al Presidente della Regione Lazio il quale pronuncia la decadenza del o dei Consiglieri e ne dispone la sostituzione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 13 – Il Revisore unico

1. Il Revisore unico, individuato a seguito di selezione pubblica, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa anche l'indennità; dura in carica 3 anni dalla nomina ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della gestione contabile, finanziaria e fiscale dell'IPAB secondo le norme vigenti.

Art. 14 – Il Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinate dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali del comparto, dai regolamenti interni, dal contratto decentrato integrativo e dai contratti individuali di lavoro.

Art. 15 - Il Tesoriere

1. L'IPAB si avvale di un Istituto, che funge da Tesoreria, individuato secondo procedure selettive di evidenza pubblica.

Art. 16 – Rappresentanza degli utenti

1. Con la finalità di mantenere e consolidare i legami con il territorio l'IPAB riconosce e promuove la rappresentanza degli utenti dei singoli servizi attivati e dei loro familiari prevedendo, in apposito regolamento, le forme di consultazione e partecipazione negli organismi di governo e gestione dei servizi. Lo scopo della rappresentanza degli utenti è di attivare forme di collaborazione attive con gli organi di governo e di gestione dell'IPAB, formulando suggerimenti, proposte e osservazioni dirette a migliorare i rapporti con il personale e l'organizzazione dei servizi, nonché a favorire la realizzazione dei programmi e il raggiungimento dei fini istituzionali.

2. A tale fine l'IPAB attiva la costituzione di un organismo di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto, approva un Regolamento che disciplina la costituzione di detto organismo in accordo con gli enti e le associazioni esponenziali degli interessi coinvolti, operanti nel territorio, al fine di garantire i diritti di partecipazione e di informazione degli utenti dei servizi.

4. L'IPAB promuove altresì la costituzione di un comitato scientifico costituito da un massimo di cinque esperti che prestino la loro opera a titolo gratuito, con riconosciuti profili di professionalità e competenza nell'ambito dei servizi alla persona, al fine di stimolare l'IPAB al miglior raggiungimento degli scopi, suggerisce l'implementazione di innovazioni e sviluppare ricerca.

Art. 17- Controlli

1. Gli atti adottati dall'IPAB sono trasmessi alla Direzione regionale competente per materia, secondo le normative vigenti, nonché secondo le direttive impartite dalla Regione Lazio.

Art. 18 – Trasparenza dell'attività. Anticorruzione

1. L'IPAB applica ai propri atti, secondo quanto previsto dalla legge, il principio di trasparenza e pubblicità.

2. L'IPAB è tenuta all'integrale e costante adempimento delle normative vigenti in materia di anticorruzione.

Art. 19 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme relative alle II.PP.A.B., previste dalla normativa statale e regionale in vigore.

Art. 20 – Norma transitoria

1. La sussistenza delle condizioni prescritte all'art. 3, comma 3, del presente Statuto sono verificate dall'organo di governo dell'IPAB entro il termine di 30 giorni dall'approvazione. In caso di

insussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del presente Statuto anche al fine di evitare violazioni della disciplina in tema di affidamento dei servizi, cessa ogni convenzione e/o concessione con la fondazione e si procede alla liquidazione.